

Publicato il 08/03/2021

N. 01183/2021 REG.PROV.CAU.
N. 05178/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2020, proposto da

Salvatore Cassone, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia E Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;

nei confronti

Davide Alba, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza cautelare n. 4963/2020 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Udine;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Considerato che

- con ordinanza n. 4963 del 2020 questa sezione ha disposto la rivalutazione della posizione dell'appellante al fine di verificare se successivamente all'avvio del contenzioso fossero maturate circostanze nuove "utili a riconsiderare la possibilità dell'ammissione della predetta parte appellante alla scuola di specializzazione per la quale è stata presentata a suo tempo la domanda di ammissione";

- con ordinanza cautelare n. 465 del 2021 questa sezione ha ulteriormente disposto a carico dell'amministrazione "la verifica circa la possibile iscrizione

della ridetta parte appellante ad una delle scuole di specializzazione dalla stessa indicate, tenuto conto degli scorrimenti medio tempore intervenuti”;

- con nota del 1 marzo 2021 il Ministero ha precisato che, allo stato, con riferimento al concorso 2018-19, non vi sono posti disponibili, chiarendo che ai sensi dell’articolo 10 del bando 850-19 non sono possibili subentri su posti con contratti già incisi;

- la sezione in numerosi precedenti cautelari ha tuttavia ritenuto al riguardo che le borse non intonse non possono restare a priori inutilizzate, se il loro uso può servire comunque ad un’ulteriore specializzazione, perché l’ordinamento non vieta specificamente né di assegnare borse non “intonse”, né l’inutilizzabilità di quelle parzialmente ottenute (cfr., da ultimo, ord. nn. 626 e 602 del 2021);

- la sezione ha anche precisato che tuttavia “non è congruente con la normativa UE l’avvio a specializzazione di un candidato, quand’anche questi lo richieda o addirittura lo invochi, la cui borsa non sia di importo, pur se decurtato, tale da assicurargli comunque una vita e un’attività di studio dignitose e scevre da spese insopportabili per il suo livello di reddito, in quanto detta borsa, oltre tali limiti, non è da lui rinunciabile” (ord. n. 4662 del 2020).

Ritenuto di confermare tali pronunce, di disporre il riesame della posizione dell’appellante sulla base dei criteri indicati e di nominare, per l’esecuzione delle suddette ordinanze cautelari, quale commissario *ad acta* il Capo di Gabinetto del Ministero dell’università e della ricerca con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie il ricorso e per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare nei sensi e nei termini di cui in motivazione nomina quale commissario *ad acta* il Capo di Gabinetto del Ministero dell’università e della ricerca con facoltà di delega.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e al commissario *ad acta*.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO